

REGOLAMENTO ELETTORALE
per il RINNOVO della
COMPONENTE STUDENTI
negli ORGANI COLLEGIALI

Polo Liceale Statale "Socrate"
Distretto XIX - Roma

INDICE

INTRODUZIONE	pagina 4
TITOLO I Elezioni degli Studenti nel Consiglio di Classe (artt. 1-25)	pagina 5
TITOLO II Elezioni degli Studenti nel Consiglio d'Istituto (artt. 26-49)	pagina 10
TITOLO III Elezioni degli Studenti in Consulta Provinciale (artt. 50-52)	pagina 15
TITOLO IV Gestione del Regolamento (artt. 53-56)	pagina 16
TITOLO V Disposizioni transitorie (artt. 57-59)	pagina 17
<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 Modulo verbale per le elezioni in seno all'Assemblea di Classe• Allegato 2 Fac simile schede elettorali per il Consiglio di Classe• Allegato 3 (3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4) Modulo di presentazione delle liste per il Consiglio d'Istituto• Allegato 4 Decreto del Presidente del Comitato Studentesco per l'indizione del silenzio elettorale	

INTRODUZIONE

Il Dirigente Scolastico del Polo Liceale Statale “Socrate”

Visto il Regolamento d’Istituto del Polo Liceale Statale “Socrate”;
Visto il Regolamento del Comitato Studentesco;
Visti il D.Lgs. 297/94 e il D.P.R. 416/74;
Visti in particolare i commi 1, 8 e 9 dell’articolo 31 e il comma 1 dell’articolo 33 del D.Lgs. 297/94, che regolano le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti negli Organi Collegiali;
Vista la O.M. 215/91;
Ricevuta la comunicazione della Commissione Elettorale d’Istituto riguardo la necessità di regolamentare internamente le elezioni degli studenti negli Organi Collegiali;
Approvata la proposta da parte della Presidenza del Comitato Studentesco di garantire agli Studenti un regolamento elettorale procedurale;
Vista la delibera datata 3 novembre 2016 del Presidente del Comitato Studentesco in carica per l’AS. 2015-2016 con la quale si licenzia il presente Testo;
Vista l’approvazione in data 12 dicembre 2016 con delibera n°9 del Consiglio d’Istituto;

PROMULGA

Il Regolamento Elettorale per il rinnovo della Componente Studenti negli Organi Collegiali nel seguente Testo.

Città di Roma, addì 13 dicembre 2016

Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Milena Nari

CONTROFIRMANO

Il Presidente del Comitato Studentesco
Stud. Luca Caprioni Grasso

I Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d’Istituto
Stud. Iacopo Smeriglio
Stud.^{ssa} Sara Coccoli
Stud. Alessandro Ferri Ferretti
Stud. Valerio Sasso d’Elia

TITOLO I

ELEZIONI della COMPONENTE STUDENTESCA nel CONSIGLIO DI CLASSE

(Rappresentanti di Classe)

CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA di CLASSE

Art. 1

La Presidenza ha il dovere di convocare tramite circolare interna le Assemblee studentesche di tutte le classi entro il 31 ottobre per provvedere al rinnovo delle cariche di Rappresentante di Classe.

La data di convocazione delle Assemblee di Classe deve cadere in giorno non festivo e deve essere preceduta da un preavviso di almeno otto giorni.

La circolare di convocazione deve contenere:

- a) data, orario, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea;
- b) una copia del presente documento.

SVOLGIMENTO dell'ASSEMBLEA di CLASSE

Art. 2

I Rappresentanti di Classe (eletti per l'anno scolastico precedente) nel giorno e nell'ora di convocazione dell'Assemblea di Classe si insediano per presiedere la prima parte della riunione.

Art. 3

La presenza di docenti nella classe è regolata a discrezione dei Rappresentanti di Classe.

Art. 4

Ai Rappresentanti di Classe è concessa la possibilità di esporre alla Classe il bilancio del loro mandato, segnalando eventuali criticità e suggerendo iniziative per i futuri rappresentanti.

Art. 5

Si procede dunque allo svolgimento del dibattito e alla informale presentazione delle candidature degli studenti. I Rappresentanti di Classe hanno la funzione di

regolare i tempi e le modalità degli interventi, di mantenere l'ordine e di coinvolgere tutti i membri della classe nella discussione.

Art. 6

Tutti gli studenti iscritti alla scuola competono di elettorato passivo (votare) e attivo (essere eletti). Il voto è personale, eguale, libero e segreto, indipendentemente da età o da cariche studentesche ricoperte.

ISTITUZIONE del SEGGIO

Art. 7

Si eleggono tra gli studenti non candidati le figure di Presidente del Seggio, Segretario e Scrutatore. I Rappresentanti di Classe decadono ufficialmente e lasciano la presidenza dell'assemblea al Presidente eletto.

Il Presidente del Seggio, ritirata la busta della Commissione Elettorale d'Istituto, si assicura che tutti gli studenti della classe si trovino all'interno dell'aula.

Art. 8

All'interno della busta della Commissione elettorale devono essere presenti:

- a) lista dei membri della classe con spazio dedicato alla apposizione della rispettiva firma al termine delle operazioni di voto;
- b) schede elettorali stampate secondo il modello previsto [Allegato 1];
- c) modulo di verbale secondo il modello previsto [Allegato 2];
- d) il presente Regolamento Elettorale.

Art. 9

Il Segretario provvede a siglare tutte le schede sul retro e a consegnarle al Presidente.

Il Presidente del Seggio individua le postazioni elettorali, in modo da permettere la segretezza del voto. Di norma si dispone un banco a destra e un banco a sinistra della cattedra, posizionati in modo che l'elettore volga le spalle a tutti i presenti durante il voto.

OPERAZIONI di VOTO

Art. 10

Durante le operazioni di voto non è ammessa né l'entrata né l'uscita degli studenti dalla classe, né l'interferenza da parte di studenti esterni alla classe.

È accordato l'ingresso al Presidente del Comitato Studentesco e ai membri della Commissione Elettorale d'Istituto per seguire lo svolgersi delle votazioni.

Art. 11

Con chiamata nominale, due per volta (o uno, se la postazione creata è una) in ordine alfabetico i membri della classe si alzano e, ritirata la propria scheda dal Presidente, esprimono il loro voto presso la postazione designata.

Art. 12

Il voto si esprime scrivendo, con grafia leggibile, nome e cognome del compagno scelto. E' permessa la scelta di una sola preferenza.

Art. 13

Sono ammessi al voto i soli studenti presenti in aula. Non sono ammessi voti per procura.

Art. 14

Piegata la scheda, l'elettore procede a firmare sulla lista nominale provvista dalla Commissione Elettorale d'Istituto; la scheda viene posta dall'elettore nell'urna.

Art. 15

Nel caso di assenza di uno o più membri della classe, in luogo della firma il Presidente provvede a scrivere "ASSENTE", accompagnando la nota con la propria sigla.

OPERAZIONI di SCRUTINIO

Art. 16

Terminate le operazioni di voto, lo Scrutatore provvede allo spoglio delle schede, leggendo ad alta voce il nome votato. Il Segretario provvede a tenere il conto dei voti sul modello di verbale allegato.

Il Presidente assicura il regolare svolgimento delle operazioni.

Art. 17

Il Segretario del seggio provvede a conteggiare i voti e (essendosi accertato della registrazione di un numero di voti uguale a quello dei votanti) comunica al Presidente l'esito dell'operazione.

Art. 18

Sono eletti Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Classe i due candidati che hanno ricevuto più voti.

Art. 19

In caso di parità di voti ricevuti tra due candidati, il Presidente provvede al sorteggio tramite lancio di moneta. L'esito del sorteggio elegge insindacabilmente il nuovo rappresentante tra i due concorrenti.

In caso di parità di voti ricevuti tra tre o più candidati, il Presidente provvede a estrarre il nome/i nomi da un recipiente nel quale il Segretario ha posto le schede piegate con scritto il nome dei concorrenti. L'esito dell'estrazione elegge insindacabilmente il/i nuovo/i rappresentante/i.

Art. 20

L'onere di dirimere controversie spetta al Presidente del seggio e, in seconda istanza, al Presidente del Comitato Studentesco e ai membri della Commissione Elettorale d'Istituto. In caso di ricorso reiterato, si richiede l'intervento del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

PROCLAMAZIONE degli ELETTI

Art. 21

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama gli eletti e il Segretario ne segna nome e cognome sul verbale allegato.

Art. 22

Lo studente eletto ha facoltà di rinunciare all'elezione, permettendo al primo candidato non eletto di prenderne il posto. Nel caso non vi siano terzi candidati, viene riconfermato il Rappresentante di Classe in carica per l'anno precedente che al momento dell'elezione aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 23

Nel caso pervenga al Presidente del seggio la rinuncia da parte di tutti gli studenti votati, sono riconfermati i Rappresentanti di Classe eletti per l'anno precedente.

PRESENTAZIONE dei RICORSI

Art. 24

I singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale d'Istituto avverso i risultati delle elezioni, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli eletti.

Art. 25

I ricorsi sono decisi entro 5 (cinque) giorni su decisione comune della Commissione Elettorale e della Presidenza, sentito il parere del Presidente del Comitato Studentesco. È riconosciuto il diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini.

TITOLO II

ELEZIONI della COMPONENTE STUDENTESCA nel CONSIGLIO D'ISTITUTO

(Rappresentanti d'Istituto)

PRESENTAZIONE delle LISTE

Art. 26

La Presidenza ha il compito di stabilire tramite circolare interna un periodo di 7 (sette) giorni per permettere la presentazione delle liste per il Consiglio d'Istituto. Il periodo di presentazione termina il 15° giorno antecedente le votazioni.

Il giorno precedente all'inizio del periodo per la presentazione delle liste, devono essere disponibili in Segreteria o sul sito della scuola i moduli per tale operazione [Allegato 3].

Art. 27

Le liste vengono presentate tramite consegna alla Commissione Elettorale del modulo allegato, compilato in tutte le sue parti a penna nera e con grafia leggibile. Non sono ammessi moduli compilati erroneamente e/o non conformemente.

Le liste sono presentabili se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) deve essere individuato un Presentatore di lista, il quale non può essere un candidato della stessa. Questi ha il compito di consegnare il modulo compilato alla Commissione Elettorale;
- b) il numero dei candidati varia da 1 (uno) a 6 (sei) in caso di popolazione studentesca minore di 500 (cinquecento) unità e da 1 (uno) a 8 (otto) in caso di popolazione studentesca superiore alle 500 (cinquecento) unità;
- c) il numero dei firmatari deve essere di 20 (venti) studenti, iscritti alla scuola e non firmatari e/o candidati per altre liste. Il primo firmatario deve essere il Presentatore di lista di cui sopra;
- d) deve essere individuato un motto, il quale comparirà sulla scheda elettorale accanto al numero identificativo della lista;
- e) deve essere individuato un Rappresentante di lista presso la Commissione Elettorale che presenzierà le operazioni di scrutinio.

Art. 28

Al momento della consegna del modulo, devono essere presenti il Presentatore di lista, i venti firmatari, i candidati, e il Rappresentante presso la Commissione Elettorale. Tutti devono firmare nello spazio previsto, nel modulo allegato, in presenza di un membro della Commissione Elettorale, recando con sé il proprio libretto scolastico personale.

In casi eccezionali, si può accettare la firma tramite riconoscimento dello studente da parte della Commissione Elettorale o da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Art. 29

Il numero identificativo per ogni lista viene stabilito per sorteggio allo scadere del termine per la presentazione delle liste. Il sorteggio avviene tramite estrazione di schede redatte dalla Commissione Elettorale per mano del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. L'ordine delle schede estratte deciderà la sequenza delle liste sulla scheda elettorale (lista 1, lista 2, lista 3, etc.). Durante le succitate operazioni è ammessa la partecipazione dei Presentatori di lista.

Art. 30

L'onere di dirimere controversie spetta al Presidente della Commissione Elettorale d'Istituto e, in seconda istanza, al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.

SVOLGIMENTO della CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 31

È permesso a tutte le liste di svolgere campagna elettorale e propaganda negli spazi assegnati dalla Presidenza dal giorno successivo alla presentazione delle liste fino alle 24 ore precedenti la mezzanotte del giorno in cui le votazioni sono state indette (es: *votazioni indette per le ore 8:30 del 23 ottobre, campagna elettorale permessa fino alle ore 23:59 del 21 ottobre*).

Da tale momento fino alla fine delle operazioni di scrutinio entra in vigore il silenzio elettorale.

Art. 32

Durante il silenzio elettorale non sono consentiti:

- a) volantini indirizzati agli studenti con finalità propagandistiche;
- b) affissione di materiale politico e propagandistico;
- c) attività propagandistiche svolte nei pressi dell'Istituto;
- d) pubblicazioni cartacee con fine propagandistico;

- e) ogni tipo di pubblicazione emessa da account social gestiti dalle liste candidate (es. Facebook, Twitter, Instagram, etc.);
- f) pubblicazioni con fine propagandistico emesse dagli account Facebook personali dei candidati in Consiglio d'Istituto (e/o in Consulta Provinciale);
- g) ogni mezzo atto a condizionare l'opinione della comunità studentesca in vista delle elezioni.

Art. 33

Violazioni del silenzio elettorale commesse dalle liste candidate possono essere riportate alla Commissione Elettorale e possono comportare, dietro delibera di quest'ultima, l'esclusione della lista dalle elezioni. Eventuali ricorsi sono di competenza della Presidenza.

Art. 34

È compito del Presidente del Comitato Studentesco pubblicare tramite affissione nelle bacheche elettorali il decreto di silenzio elettorale [Allegato 4] entro 7 (sette) giorni antecedenti le elezioni.

Art. 35

La gestione dell'eventuale Assemblea d'Istituto per la presentazione delle liste è di competenza del Comitato Studentesco ed è regolata dal suo Regolamento interno.

ISTITUZIONE del SEGGIO

Art. 36

L'istituzione del seggio è di esclusiva competenza della Commissione Elettorale d'Istituto, la quale ha obbligo di rispettare la normativa vigente.

Art. 37

Eventuali ricorsi sono decisi dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

OPERAZIONI di VOTO

Art. 38

La gestione delle operazioni di voto è di esclusiva competenza della Commissione Elettorale d'Istituto, la quale ha obbligo di rispettare la normativa vigente.

Art. 39

Eventuali ricorsi sono decisi dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

OPERAZIONI di SCRUTINIO e ATTRIBUZIONE dei SEGGI

Art. 40

La gestione delle operazioni di scrutinio è di esclusiva competenza della Commissione Elettorale d'Istituto, la quale ha obbligo di rispettare la normativa vigente.

Art. 41

Di norma, sono ammessi in sede di scrutinio i Rappresentanti di lista autenticati al momento della presentazione delle liste. Possono essere ammessi in via eccezionale i Presentatori di lista e i candidati.

Art. 42

La Commissione Elettorale d'Istituto riassume i voti senza in alcun modo modificarne i risultati. Poi determina la cifra elettorale di ciascuna lista, sommando i voti validi riportati dalla lista e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Art. 43

Per l'assegnazione del numero dei candidati eletti per ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2 e per 3 (se i candidati da eleggere sono tre) e per 1, 2 ,3 e per 4 (se i candidati da eleggere sono quattro) e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello degli studenti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio tramite lancio di moneta o estrazione.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Art. 44

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 45

Eventuali ricorsi sono decisi dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

PROCLAMAZIONE degli ELETTI

Art. 46

Ultimate le operazioni di scrutinio e di attribuzione dei seggi, il Presidente della Commissione Elettorale d'Istituto procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Art. 47

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della scuola e sul sito internet www.liceosocrate.gov.it/.

PRESENTAZIONE dei RICORSI

Art. 48

I singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale d'Istituto avverso i risultati delle elezioni, entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli eletti.

Art. 49

I ricorsi sono decisi entro 5 (cinque) giorni dietro decisione comune della Commissione Elettorale e della Presidenza. È riconosciuto diritto di accesso ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini.

TITOLO III

ELEZIONI della COMPONENTE STUDENTESCA in CONSULTA PROVINCIALE degli STUDENTI (Rappresentanti in Consulta)

Art. 50

Le procedure elettorali per la rielezione o per l'elezione suppletiva dei Rappresentanti in Consulta Provinciale Studentesca si svolgono contestualmente alle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza d'Istituto e ne seguono le medesime regole e procedure.

Art. 51

I Rappresentanti degli Studenti in Consulta Provinciale spettanti al Polo Liceale Statale "Socrate" sono in numero di 2 (due), il cui mandato è di due anni scolastici.

Art. 52

Nel caso di dimissioni di un Rappresentante o nel caso di superamento dell'Esame di Stato, questi viene dichiarato decaduto e viene sostituito dal primo candidato non eletto della propria lista.

Nel caso non vi siano candidati eleggibili, si procede ad indire elezioni suppletive, con la stessa prassi indicata per le elezioni della Rappresentanza d'Istituto.

TITOLO IV

GESTIONE del REGOLAMENTO

Art. 53

Il presente Regolamento è una rielaborazione della normativa vigente, redatta con assenso unanime della comunità studentesca.

Spetta al Dirigente Scolastico vigilare che gli articoli del presente Titolo non siano violati.

Art. 54

Il Regolamento può essere modificato solamente in caso di modificazioni alle normative che regolano la procedura elettorale per il rinnovo della Rappresentanza Studentesca negli Organi Collegiali.

Art. 55

Gli articoli 53, 54 ed il presente non possono essere né modificati né abrogati per tutto il tempo in cui il presente Regolamento è in vigore.

Art. 56

Eventuali controversie circa l'interpretazione del Regolamento devono essere risolte dal Presidente del Comitato Studentesco, dalla Commissione Elettorale d'Istituto od in ultima istanza dal Dirigente Scolastico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 57

Il presente Testo diviene ufficialmente il Regolamento Elettorale per il Rinnovo della Componente Studenti negli Organi Collegiali dal primo giorno curricolare dell'Anno Scolastico 2017/2018.

Art. 58

A partire dal primo giorno successivo all'approvazione del presente Testo, sono da considerarsi decaduti regole, usi e consuetudini che hanno regolamentato lo svolgersi delle elezioni studentesche fino al giorno dell'approvazione del presente Testo.

Art. 59

Il presente Regolamento deve essere esposto nell'Albo degli Studenti e pubblicato sul sito internet dell'Istituto dal giorno successivo alla sua promulgazione.

Polo Liceale Statale “Socrate”
Elezioni per il Consiglio di Classe
Componente **STUDENTI**



Polo Liceale Statale “Socrate”
Elezioni per il Consiglio di Classe
Componente **STUDENTI**



Polo Liceale Statale “Socrate”
Elezioni per il Consiglio di Classe
Componente **STUDENTI**



Polo Liceale Statale “Socrate”
Elezioni per il Consiglio di Classe
Componente **STUDENTI**



Polo Liceale Statale “Socrate”
Elezioni per il Consiglio di Classe
Componente **STUDENTI**



Polo Liceale Statale “Socrate”
Elezioni per il Consiglio di Classe
Componente **STUDENTI**



Polo Liceale Statale “Socrate”
Elezioni per il Consiglio di Classe
Componente **STUDENTI**



Polo Liceale Statale “Socrate”
Elezioni per il Consiglio di Classe
Componente **STUDENTI**



Polo Liceale Statale “Socrate”

VERBALE ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI nel CONSIGLIO di CLASSE COMPONENTE STUDENTI

Classe _____ sez. _____ corso _____

Alle ore _____ del giorno _____ del mese _____ dell'anno _____ nell'aula _____ si è riunita l'Assemblea degli Studenti della Classe _____ sezione _____ corso _____ per provvedere al rinnovo della Rappresentanza Studentesca nel Consiglio della Classe suddetta.

Sono presenti e ammessi al voto _____ studenti su _____ aventi diritto.

Presiedono i Rappresentanti di Classe uscenti _____.

Tra gli studenti presenti si apre un dibattito riguardo il bilancio dell'anno precedente.

Alle ore _____, finita l'Assemblea, si procede alla costituzione del seggio elettorale per l'elezione dei nuovi Rappresentanti di Classe.

Il seggio elettorale risulta così costituito:

- PRESIDENTE del SEGGIO _____
- SEGRETARIO _____
- SCRUTATORE _____

Constatata la regolarità dell'elenco degli elettori e presi gli opportuni accorgimenti per la segretezza e la regolarità del voto si dà inizio alle operazioni di voto.

Alle ore _____, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e viene iniziato lo scrutinio.

Per il Consiglio di Classe ottengono voti gli Studenti:

	voti _____
	NULLE _____
	BIANCHE _____

Sono proclamati eletti gli studenti:

Alle ore _____, concluse tutte le operazioni, viene redatto il presente verbale.

In fede,

Il Segretario

Roma, li _____

Il Presidente

Polo Liceale Statale “Socrate”

PROCESSO VERBALE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE della LISTA COMPONENTE STUDENTI in CONSIGLIO d’ISTITUTO

Pagina 1/4

Il giorno _____ del mese di _____ dell’anno duemila _____ alle ore _____
lo/la Studente/Studentessa _____ della classe _____
nato/a a _____ (provincia o stato estero) _____ il _____

nella qualità di Presentatore di lista, ai sensi dell’art. 32 dell’O.M. 293/96 e successive modificazioni,
e del Regolamento Elettorale per il Rinnovo della Componente Studenti negli Organi Collegiali,
deposita presso la Commissione Elettorale del Polo Liceale Statale “Socrate” la lista dei candidati
della componente Studenti per l’elezione del Consiglio d’Istituto, contraddistinta dal motto:

“ _____

_____”

e correlata regolarmente da _____ dichiarazioni di accettazione della candidatura con firme
autentiche e da 20 (venti) dichiarazioni dei presentatori con firme autentiche.

SPAZIO RISERVATO alla COMMISSIONE ELETTORALE d’ISTITUTO

Ai sensi dell’articolo 29 del *Regolamento Elettorale per il Rinnovo della Componente Studenti negli
Organi Collegiali*, in seguito a regolare sorteggio per estrazione, alla lista viene attribuito
il numero _____ che la contraddistinguerà sulla scheda elettorale.

Città di Roma, addì _____

La Commissione Elettorale d’Istituto

Firma del Presentatore di lista

Firma di un componente della Segreteria della Commissione Elettorale

Polo Liceale Statale “Socrate”

PROCESSO VERBALE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE della LISTA COMPONENTE STUDENTI in CONSIGLIO d’ISTITUTO

Pagina 2/4

ELENCO DEGLI STUDENTI CANDIDATI

Le firme sono ammesse solo se depositate alla presenza di un membro della Commissione Elettorale
L'apposizione autenticata della firma comporta l'accettazione della candidatura
Modulo conforme all'O.M. 215/91 e all'O.M. 293/96

COGNOME e NOME	LUOGO DI NASCITA ^[1]	DATA DI NASCITA ^[2]	FIRMA (autenticata dalla C.E.)

- [1]** Se capoluogo di provincia in Italia, indicare solo la denominazione
Se città non capoluogo, indicare tra parentesi la sigla della provincia di appartenenza
Se stato estero appartenente all'Unione Europea, indicare lo stato e apporre accanto (UE)
Se stato estero non appartenente all'Unione Europea, indicare lo stato e apporre accanto (EXTRA UE)

- [2]** Es. 15 maggio 1998 > 15/V/1998

Firma del Presentatore di lista

Firma di un componente della Segreteria della Commissione Elettorale

Polo Liceale Statale “Socrate”

PROCESSO VERBALE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE della LISTA COMPONENTE STUDENTI in CONSIGLIO d’ISTITUTO

Pagina 3/4

ELENCO DEGLI STUDENTI FIRMATARI

Le firme sono ammesse solo se depositate alla presenza di un membro della Commissione Elettorale
I sottoscritti firmatari non possono essere né firmatari né candidati per un'altra lista
Modulo conforme all'O.M. 215/91 e all'O.M. 293/96

	COGNOME e NOME	LUOGO DI NASCITA ^[1]	DATA DI NASCITA ^[2]	FIRMA (autenticata dalla C.E.)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Firma del Presentatore di lista

Firma di un componente della
Segreteria della Commissione Elettorale

Polo Liceale Statale "Socrate"

PROCESSO VERBALE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE della LISTA COMPONENTE STUDENTI in CONSIGLIO d'ISTITUTO

Pagina 4/4

RAPPRESENTANTE di LISTA presso la COMMISSIONE ELETTORALE d'ISTITUTO

Il/La sottoscritto/a Studente/Studentessa _____ iscritto/a alla classe _____
nato/a a _____ (provincia o stato estero) _____ il _____

si accredita sottoscrivendo questo modulo come *Rappresentante di lista presso la Commissione Elettorale d'Istituto* per la presente lista, ai sensi degli artt. 27, 28 e 41 del *Regolamento Elettorale per il Rinnovo della Componente Studenti negli Organi Collegiali*.

Firma del Rappresentante di Lista presso la Commissione Elettorale

Si autorizza,
Firma del Presentatore di lista

SPAZIO RISERVATO alla COMMISSIONE ELETTORALE d'ISTITUTO

Ai sensi dell'articolo 41 del *Regolamento Elettorale per il Rinnovo della Componente Studenti negli Organi Collegiali*, si autorizza lo/la Studente/Studentessa _____ a presenziare le operazioni di scrutinio.

Città di Roma, addì _____

La Commissione Elettorale d'Istituto

Polo Liceale Statale “Socrate” COMITATO STUDENTESCO

DECRETO n° ____/____

Il Presidente del Comitato Studentesco,

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento del Comitato Studentesco;

Visti gli artt. 31, 32, 33 e 34 del Regolamento Elettorale;

Consultato il Regolamento d’Istituto;

Lette le indicazioni esplicitate nella circolare n° ____ prot. _____ del _____;

Apprezzata la disponibilità delle liste candidate alle elezioni del _____ a seguire le seguenti indicazioni;

P R O C L A M A

il silenzio elettorale dalla mezzanotte di _____ fino al termine delle operazioni di voto convocate per _____

per permettere alla comunità studentesca tutta una serena riflessione sulla propria espressione elettorale. Sono pertanto vietati durante il silenzio elettorale:

- 1) volantinaggi indirizzati agli studenti con finalità propagandistiche;
- 2) affissioni di materiale politico e propagandistico;
- 3) attività propagandistiche svolte nei pressi dell’Istituto;
- 4) pubblicazioni cartacee con fine propagandistico;
- 5) ogni tipo di pubblicazione emessa da account social gestiti dalle liste candidate (es. Facebook, Twitter, Instagram, etc.);
- 6) pubblicazioni con fine propagandistico emesse dagli account Facebook personali dei candidati in Consiglio d’Istituto;
- 7) ogni mezzo atto a condizionare l’opinione della comunità studentesca in vista delle elezioni.

Violazioni del silenzio elettorale commesse dalle liste candidate possono essere riportate alla Commissione Elettorale d’istituto e possono comportare, dietro delibera di quest’ultima, l’esclusione della lista dalle elezioni (*ex art. 33 R.E.*).

Città di Roma, addì _____

Il Presidente del Comitato Studentesco
